

MITTEL S.P.A.

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

IN MATERIA DI

INTERNAL DEALING

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) definisce le regole per l'assolvimento degli obblighi informativi inerenti alle operazioni sugli strumenti finanziari di Mittel S.p.A. (l’“**Emittente**” o la “**Società**”) o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, compiute dalle Persone Rilevanti MAR e dalle Persone Rilevanti TUF (come di seguito definite), al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di informazioni privilegiate.

La Procedura è adottata dalla Società in attuazione:

- della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – “MAR”), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016;
- dell'articolo 114, comma settimo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (“TUF”); e
- degli articoli 152-*quinquies*.1 e seguenti del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “Regolamento Emittenti” o “RE”).

La Procedura è altresì una componente fondamentale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché parte integrante del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La Procedura entra in vigore il giorno della relativa pubblicazione sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione. Essa è dotata di efficacia cogente nei confronti di tutti i relativi destinatari e, con particolare riferimento alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Rilevanti TUF (come di seguito definite), è dotata di efficacia cogente ancorché i predetti soggetti non abbiano restituito al Soggetto Preposto la Lettera di Accettazione (come di seguito definita).

La Procedura si articola in **quattro** sezioni distinte:

- Sezione I: relativa agli obblighi *ex* articolo 19 della MAR, ovverosia agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni effettuate dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione della Società e/o dalle persone a loro strettamente legate;
- Sezione II: relativa agli obblighi *ex* articolo 114, comma settimo, del TUF, ovverosia agli obblighi di comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni effettuate da chiunque detenga una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto nonché da ogni altro soggetto che controlla la Società e/o dalle persone a loro strettamente legate, ai sensi dell'articolo 152 *sexies* del RE;
- Sezione III: relativa alla disciplina applicabile in materia di *internal dealing* alle Persone Rilevanti TUF nel caso specifico in cui queste ultime siano tenute agli obblighi di notifica ai sensi della MAR in quanto Persone Rilevanti MAR;
- Sezione IV: relativa alle attribuzioni del Soggetto Preposto deputato al ricevimento, alla gestione e alla diffusione alla Consob e al pubblico delle informazioni previste dalla disciplina oggetto della presente Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa vigente in materia di *internal dealing* e della presente Procedura.

La presente Procedura, entrata in vigore nella sua ultima versione il 28 settembre 2016, è stata modificata da ultimo il 21 marzo 2018 per recepire le modifiche normative intervenute. Le disposizioni in essa contenute sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Sommario

Definizioni

Sezione I - *OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLA MAR*

Articolo 1 Soggetti Rilevanti MAR

Articolo 2 Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR

Articolo 3 Operazioni Rilevanti MAR e termini per la comunicazione

Articolo 4 Soglia

Articolo 5 Black Out Period

Sezione II - *OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DEL TUF E DEL REGOLAMENTO EMITTENTI*

Articolo 6 Soggetti Rilevanti TUF e Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF

Articolo 7 Operazioni Rilevanti TUF e termini per la comunicazione

Articolo 8 Soglia e casi di esenzione

Sezione III - *OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALLE PERSONE RILEVANTI TUF NEL CASO IN CUI LE STESSE SIANO ANCHE PERSONE RILEVANTI MAR*

Articolo 9. Disciplina applicabile alle Persone Rilevanti TUF che siano soggette agli obblighi di notifica ai sensi della MAR in quanto Persone Rilevanti MAR

Sezione IV

SOGGETTO PREPOSTO E INFORMATIVA AL MERCATO

Articolo 10 Soggetto Preposto

Articolo 11 Modalità di effettuazione delle comunicazioni al Soggetto Preposto

Articolo 12 Modalità di effettuazione delle comunicazioni al pubblico e alla Consob da parte del Soggetto Preposto per conto della Società

Articolo 13 Comunicazione della Procedura alle Persone Rilevanti MAR/TUF

Articolo 14 Trattamento dei dati personali

Articolo 15 Modifiche e integrazioni

Articolo 16 Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

Articolo 17 Sanzioni

Articolo 18 Disposizioni Finali

Allegati:

- Allegato A: Elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle Operazioni Rilevanti MAR.
- Allegato B: Modello Lettera di Trasmissione.
- Allegato C: Modello Lettera di Accettazione.
- Allegato D: Modello di Notifica MAR.
- Allegato D-bis: Modello di Notifica TUF.
- Allegato E: Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (*trade*) nel Black Out Period.

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato di seguito ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.

Borsa Italiana	la società di gestione del mercato, Borsa Italiana S.p.A.
Consob	la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.
Giorno Lavorativo	tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali.
Elenco delle Persone Rilevanti MAR	l'elenco costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti MAR e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
Elenco delle Persone Rilevanti TUF	l'elenco costituito dalla Lista dei Soggetti Rilevanti TUF e dalla Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF.
ITS 523	il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.
Lettera di Accettazione	la lettera di accettazione della Procedura, redatta secondo il modello di cui all' <u>Allegato C</u> della Procedura.
Lettera di Trasmissione	la lettera di trasmissione della Procedura redatta secondo il modello di cui all' <u>Allegato B</u> della Procedura, sottoscritta dal Soggetto Preposto.
Lista dei Soggetti Rilevanti MAR	la lista dei Soggetti Rilevanti MAR.
Lista dei Soggetti Rilevanti TUF	la lista dei Soggetti Rilevanti TUF.
Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR	la lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF	la lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF.
MAR	il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (<i>Market Abuse Regulation</i>).
Modello di Notifica MAR	il modello di notifica e di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR di cui all'allegato dell'ITS 523, riprodotto in formato cartaceo <i>sub Allegato D</i> alla presente Procedura.
Modello di Notifica TUF	il modello di notifica e di comunicazione delle Operazioni Rilevanti TUF di cui all'allegato 6 del RE, riprodotto in formato cartaceo <i>sub Allegato D-bis</i> alla presente Procedura.
Operazioni Rilevanti MAR	le operazioni di cui all'articolo 3 della Procedura.
Operazioni Rilevanti TUF	le operazioni di cui all'articolo 7 della Procedura.
Persone Rilevanti MAR	congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.
Persone Rilevanti TUF	congiuntamente, i Soggetti Rilevanti TUF e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF.

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR	i soggetti come definiti all'articolo 2, comma 1, della Procedura.
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF	i soggetti come definiti all'articolo 6, comma 2, della Procedura.
Procedura	la presente Procedura.
Regolamento Delegato 522	il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015.
Regolamento Emittenti	Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.
SDIR-NIS	il circuito SDIR-NIS gestito da BIt Market Services, di cui si avvale la Società per la trasmissione delle <i>Regulated Information</i> .
Sede di Negoziazione	una sede di negoziazione quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della Direttiva 2014/65/UE, ossia un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
Società o Emittente	Mittel S.p.A., con sede legale in Piazza Armando Diaz n.7 - 20123 - Milano.
Soggetti Rilevanti MAR	i soggetti come identificati in base all'articolo 19 della MAR e successivi Regolamenti Delegati, così come indicati nell'articolo 1, comma 1, della Procedura.
Soggetti Rilevanti TUF	i soggetti come identificati in base all'articolo 152- <i>sexies</i> comma 1(c) del Regolamento Emittenti, così come indicati nell'articolo 2, comma 1, della Procedura.
Soggetto Preposto	il soggetto di volta in volta nominato dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere le funzioni di soggetto preposto all'effettuazione delle comunicazioni previste dal MAR e dai relativi Regolamenti Delegati e di attuazione nonché dal TUF e dal Regolamento Emittenti.
SSA	il meccanismo di stoccaggio autorizzato di cui si avvale la Società per il mantenimento delle <i>Regulated Information</i> pubblicate.
TUF	Testo Unico della Finanza Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

SEZIONE I

OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DELLA MAR

ART. 1 - Soggetti Rilevanti MAR

1. Ai fini e per gli effetti della Procedura, sono **Soggetti Rilevanti MAR** i seguenti soggetti:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi; e
- c) tutti i dirigenti strategici dell'Emittente.

2. L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti MAR, oltre a quelli indicati al primo comma del presente articolo, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Società, il quale provvederà in tal caso ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare la Procedura.

3. La Lista dei Soggetti Rilevanti MAR, predisposta e aggiornata dal Soggetto Preposto, è conservata da quest'ultimo nell'archivio di cui al successivo articolo 10.2(b) della Procedura.

4. I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR come specificate al successivo articolo 3 della Procedura, ed al rispetto del divieto specificato all'articolo 5.

ART. 2 - Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR

1. Ai sensi dell'articolo 3 della MAR, sono **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR** i seguenti soggetti:

- a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione di volta in volta da notificare;
- d) le persone giuridiche, *trust* o *partnership*:
 - d.1) le cui responsabilità di direzione¹ siano rivestite dal Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c); ovvero
 - d.2) che siano direttamente o indirettamente controllate dal Soggetto Rilevante MAR o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c); ovvero
 - d.3) che siano costituite a beneficio del Soggetto Rilevante MAR o di una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c); ovvero
 - d.4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante MAR o di una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c).

¹ L'ESMA (cfr. Q7, "Questions and Answers on the Market Abuse Regulation") ha chiarito che, affinché un soggetto possa rientrare nella nozione di "Persona strettamente legata a un Soggetto Rilevante MAR" è necessario che il Soggetto Rilevante MAR prenda parte o comunque influenzi le decisioni di tale soggetto in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'Emittente. Secondo l'ESMA, per esempio, nel caso in cui una persona sieda nell'organo di amministrazione o controllo di un emittente con funzioni esecutive o non esecutive e al contempo anche nell'organo amministrativo di un'altra entità, senza influenzare e prendere parte alla decisioni di quest'ultima società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell'emittente, tale società non è da ritenersi "Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante MAR", salvo non sia direttamente o indirettamente controllata o costituita a beneficio del Soggetto Rilevante MAR stesso o i cui interessi siano equivalenti a quelli di quest'ultimo.

2. Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti MAR come specificate al successivo articolo 3 della Procedura.
3. I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali queste ultime sono tenute, a loro volta, al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* in relazione al, e/o in conseguenza del, compimento delle Operazioni Rilevanti MAR, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR conservano copia della predetta informativa e la esibiscono, ove richiesto dall'Emittente o dalle autorità competenti. Ciascun Soggetto Rilevante MAR fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione, e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta Lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto secondo le modalità specificate nell'articolo 11. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR nell'archivio di cui al successivo articolo 10.2(b).
4. La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante MAR, unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti MAR predisposta dal Soggetto Preposto, costituisce l'Elenco delle Persone Rilevanti MAR, che viene aggiornato e conservato nell'archivio di cui all'articolo 10.2(b) a cura del Soggetto Preposto medesimo.

ART. 3 - Operazioni Rilevanti MAR e termini per la comunicazione

1. I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR devono comunicare alla Consob e alla Società, secondo le modalità individuate dalla Procedura, tutte le operazioni specificamente indicate all'articolo 19 del MAR e all'articolo 10 del Regolamento Delegato 522, effettuate direttamente o per loro conto, concernenti gli Strumenti Finanziari o gli Strumenti Finanziari Collegati (come di seguito rispettivamente definiti), con esclusione delle operazioni il cui ammontare complessivo non raggiunga la soglia di cui al successivo articolo 4 nell'anno solare (di seguito, le “**Operazioni Rilevanti MAR**”)².
2. Agli effetti della presente Procedura si intendono:
 - per “Strumenti Finanziari”: gli strumenti finanziari dell'Emittente, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) e citati nella sezione C dell'allegato I della predetta Direttiva, ivi incluse le azioni e gli strumenti di debito dell'Emittente,
 - per “Strumenti Finanziari Collegati”: i prodotti finanziari, compresi quelli non ammessi alla negoziazione o negoziati in una Sede di Negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una Sede di Negoziazione, il cui valore è determinato in

² Ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, della MAR, l'obbligo di notifica non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (inclusi gli Strumenti Finanziari Derivati)³;

- per “Strumenti Finanziari Derivati”: a titolo esemplificativo, gli Strumenti Finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, nonché gli Strumenti Finanziari indicati dall’articolo 1, comma 1 bis, lettera d) del TUF⁴.
- 3. Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni Rilevanti MAR ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato A alla Procedura.
- 4. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, direttamente alla Consob⁵ e alla Società (a quest’ultima, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 11) tempestivamente e comunque non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi alla data dell’effettuazione dell’Operazione Rilevante MAR. Il termine di 3 (tre) Giorni Lavorativi per la comunicazione si calcola escludendo il giorno di compimento dell’Operazione Rilevante MAR⁶.
- 5. I Soggetti Rilevanti MAR e/o le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR possono richiedere alla Società, per il tramite del “Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura” allegato sub Allegato B(2) alla Lettera di Trasmissione e il Modello di Notifica MAR, di effettuare per loro conto la comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti MAR dagli stessi rispettivamente compiute. In questo caso, la Società effettua la predetta comunicazione entro i termini e le modalità specificate nel successivo articolo 12, fermo restando in ogni caso la responsabilità esclusiva del Soggetto Rilevante MAR e/o della Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante MAR con riferimento a tale comunicazione.
- 6. Affinché la Società esegua la comunicazione dovuta a Consob per conto dei Soggetti Rilevanti MAR e/o delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR ai sensi del precedente comma 5, è condizione essenziale che questi forniscano alla Società il Modello di Notifica MAR debitamente compilato, tempestivamente e comunque non più tardi del primo Giorno Lavorativo successivo alla data dell’Operazione Rilevante MAR da comunicarsi, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 11.
- 7. Le Operazioni Rilevanti MAR compiute dai Soggetti Rilevanti MAR e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR sono pubblicate, a cura della Società, nei termini e

3 In particolare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lett. b) della MAR, per Strumenti Finanziari Collegati si intendono: (i) i contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; (ii) gli strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; (iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; (iv) gli strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; (v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

⁴ Per maggiore completezza, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 29) del Regolamento UE n. 600/2014 (MiFIR), si rimanda all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44) della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), nonché ai punti da 4 a 10 dell’Allegato I, Sezione C della citata Direttiva.

⁵ L’obbligo di comunicazione a Consob dell’Operazione Rilevante MAR si considera correttamente assolto da parte del Soggetto Rilevante MAR e/o della Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante MAR (a seconda dei casi) mediante trasmissione da parte degli stessi del Modello di Notifica MAR, debitamente compilato e sottoscritto, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC), o a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Internal Dealing” ovvero con le altre modalità di trasmissione di tempo in tempo stabilite dalla Consob con successiva disposizione.

⁶ Qualora il giorno di compimento dell’Operazione Rilevante MAR sia un venerdì non festivo la predetta comunicazione dovrà essere effettuata entro il primo giorno lavorativo di calendario successivo. Per giorno di compimento dell’Operazione Rilevante MAR si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni Rilevanti MAR effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell’avvenuto abbinamento dell’ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni Rilevanti MAR sottoposte a condizione, l’obbligo di notifica sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.

secondo le modalità di cui al successivo articolo 12.1(b).

ART. 4 - Soglia

1. Gli obblighi di comunicazione di cui al precedente articolo 3 non si applicano alle operazioni che non raggiungano l'importo complessivo di Euro 20.000 in un anno solare.
2. L'importo indicato al precedente comma 1 è calcolato sommando le varie operazioni, senza compensare quelle di segno opposto, compiute dal Soggetto Rilevante MAR o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante MAR, direttamente o per suo conto.
3. Tuttavia, una volta superato l'importo indicato al precedente comma 1 nell'anno solare, devono essere comunicate tutte le operazioni successivamente compiute entro la fine dell'anno, a prescindere dal loro valore (quindi anche sotto la soglia di cui al precedente comma 1)⁷.

ART. 5 - Black Out Period

1. E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti MAR di compiere Operazioni Rilevanti MAR, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei **30 giorni di calendario** precedenti l'annuncio⁸ del bilancio di esercizio, della relazione finanziaria semestrale di cui all'articolo 154-ter del TUF, nonché dei resoconti intermedi di gestione (ovvero altre situazioni contabili di periodo ove ad essi assimilabili) che la Società sia tenuta a, o abbia deciso volontariamente di, rendere pubblici secondo: (i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni dell'Emittente sono ammesse alla negoziazione, o (ii) il diritto italiano (il "**Black Out Period**"). Resta inteso al riguardo che: (i) il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l'approvazione dei predetti dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata, e (ii) il Black Out Period termina solo successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili. Si precisa inoltre che, qualora l'Emittente pubblichi dati preliminari relativi ai predetti dati contabili, il Black Out Period viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio di tali dati preliminari, non trovando applicazione al successivo annuncio dei dati definitivi.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, la Società può consentire al Soggetto Rilevante MAR, su richiesta scritta e motivata di quest'ultimo, il compimento di Operazioni Rilevanti MAR, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del Black Out Period, nei seguenti casi:
 - (a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni;
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*), nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell'Allegato E alla presente Procedura,purché, in entrambi i predetti casi 2(a) e 2(b), il Soggetto Rilevante MAR dimostri per iscritto che l'operazione specifica non possa essere effettuata in un altro momento se non durante il Black Out Period, come di seguito precisato.

⁷ Ai fini del raggiungimento della soglia di Euro 20.000, l'ESMA ha chiarito che: (i) non si sommano tra loro le Operazioni Rilevanti MAR compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti MAR con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

⁸ Il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del Black Out Period.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2(a), prima di effettuare l'operazione durante il Black Out Period, il Soggetto Rilevante MAR richiede all'Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni dallo stesso detenute. La richiesta del Soggetto Rilevante MAR contiene almeno: **(I)** la descrizione dell'operazione considerata; **(II)** la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e **(III)** oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti **(I)** e **(II)**.

4. Ricevuta la predetta comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Rilevante MAR e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell'operazione possano essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l'eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto Rilevante MAR:

- (i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del Black Out Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Rilevante MAR medesimo non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

5. Nei casi di cui al precedente comma 2(b), il Soggetto Rilevante MAR richiede alla Società l'autorizzazione al compimento dell'operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell'Allegato E alla presente Procedura – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all'attenzione dell'Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato E con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Rilevante MAR.

6. Le valutazioni di cui ai precedenti commi 3 e 5 sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Delegato che, a tal fine, si avvale del supporto del Soggetto Preposto. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:

- (i) l'Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e
- (ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante MAR che sia anche Amministratore Delegato della Società rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

7. L'Amministratore Delegato, tramite il Soggetto Preposto, fornisce un riscontro al Soggetto Rilevante MAR in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 in un tempo standard di 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta del Soggetto Rilevante MAR interessato, purché la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell'Amministratore Delegato o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al Soggetto Rilevante MAR interessato, entro il predetto termine di 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta, informazioni e/o documenti ad integrazione

di quest'ultima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro al Soggetto Rilevante MAR in un tempo standard di 3 (tre) Giorni Lavorativi dal ricevimento della documentazione integrativa. Nel caso una diversa tempistica (rispetto ai suddetti tempi standard) sia necessaria per giustificati motivi, una nuova data di scadenza sarà tempestivamente notificata dal Soggetto Preposto al Soggetto Rilevante MAR.

8. Una volta autorizzata la richiesta, ogni operazione di vendita di azioni deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante MAR entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione, salvo diverso termine concesso per motivate ragioni, in un'unica soluzione. Scaduto il suddetto termine per effettuare l'operazione, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

9. Resta in ogni caso fermo che le valutazioni condotte ai sensi del presente articolo 5 non sollevano il Soggetto Rilevante MAR richiedente l'autorizzazione dalle responsabilità in merito: (i) alla veridicità delle dichiarazioni in merito al sussistere delle circostanze eccezionali che giustificano la richiesta stessa; e (ii) agli obblighi derivati dalla normativa in materia di *market abuse*; in particolare, le eccezioni alla negoziazione durante il Black Out Period non fanno venire meno le responsabilità dei Soggetti Rilevanti MAR derivanti dal compimento o dal tentativo di compimento di operazioni rilevanti per gli illeciti di *insider trading* e manipolazione del mercato.

SEZIONE II

OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DEL TUF E DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

ART. 6 - Soggetti Rilevanti TUF e Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF

1. Ai sensi dell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, sono **Soggetti Rilevanti TUF** coloro che detengono una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del medesimo Regolamento Emittenti, almeno pari al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che detiene il controllo della Società.

2. Ai sensi dell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lett. d), del Regolamento Emittenti, sono **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF** i seguenti soggetti:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli a carico, anche del coniuge e, se conviventi da almeno 1 anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti TUF;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante TUF o una delle persone di cui alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante TUF o da una delle persone di cui alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone di cui alla lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante TUF o di una delle persone di cui alla lettera a).

3. I Soggetti Rilevanti TUF sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti TUF come specificate al successivo articolo 7 della Procedura, compiute dagli stessi e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF.

4. I Soggetti Rilevanti TUF informano per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti TUF circa la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF. I Soggetti Rilevanti TUF conservano copia della predetta informativa e la esibiscono, ove richiesto dall'Emittente o dalle autorità competenti. Ciascun Soggetto Rilevante TUF fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante TUF medesimo, costituente allegato alla Lettera di Accettazione, e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta Lista, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata al Soggetto Preposto secondo le modalità specificate nell'articolo 11. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante TUF nell'archivio di cui al successivo articolo 10.2(b).

5. La Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante TUF, unitamente alla Lista dei Soggetti Rilevanti TUF predisposta dal Soggetto Preposto, costituisce l'Elenco delle Persone Rilevanti TUF, che viene aggiornato e conservato nell'archivio di cui all'articolo 10.2(b) a cura del Soggetto Preposto medesimo.

ART. 7 - Operazioni Rilevanti TUF e termini per la comunicazione

1. I Soggetti Rilevanti TUF devono comunicare alla Consob e al mercato tutte le operazioni concernenti l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di azioni emesse dalla Società e/o di Strumenti Finanziari Collegati alle azioni della Società (le “**Operazioni Rilevanti TUF**”).

2. Per “Strumenti Finanziari Collegati alle azioni della Società” si intendono:

- a) gli strumenti finanziari che consentono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante TUF, direttamente alla Consob⁹ e al mercato¹⁰, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante TUF¹¹.

4. I Soggetti Rilevanti TUF, previo accordo con la Società, possono richiedere a quest'ultima, per il tramite del “Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura” allegato sub Allegato B(2) alla Lettera di Trasmissione e il Modello di Notifica TUF, di effettuare per loro conto la comunicazione alla Consob e/o la pubblicazione al mercato delle Operazioni Rilevanti TUF, fermo restando la responsabilità in capo agli stessi in merito alle predette comunicazioni. In questo caso, la Società – a condizione che i Soggetti Rilevanti TUF le forniscano il predetto “Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla

⁹ L'obbligo di comunicazione a Consob dell'Operazione Rilevante TUF si considera correttamente assolto da parte del Soggetto Rilevante TUF mediante trasmissione da parte degli stessi del Modello di Notifica TUF, debitamente compilato, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC), o a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando nell'oggetto “MAR Internal Dealing” ovvero con le altre modalità di trasmissione di tempo in tempo stabilite dalla Consob con successiva disposizione.

¹⁰ L'obbligo di pubblicazione sul mercato dell'Operazione Rilevante TUF si considera correttamente assolto da parte del Soggetto Rilevante TUF mediante invio da parte degli stessi del Modello di Notifica TUF, debitamente compilato, ad almeno due agenzie di stampa, ferma restando la trasmissione del predetto Modello di Notifica TUF al Soggetto Preposto per la sua pubblicazione sul sito internet della Società.

¹¹ Si veda, *mutatis mutandis*, quanto indicato nella precedente nota 6.

Procedura” e il Modello di Notifica TUF debitamente compilati entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’Operazione Rilevante TUF, secondo le modalità indicate nell’articolo 11 della Procedura – provvederà a effettuare le comunicazioni alla Consob e al mercato dell’Operazione Rilevante TUF in questione, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui la stessa ha ricevuto i predetti documenti.

ART. 8 - Soglia e casi di esenzione

1. Gli obblighi di comunicazione di cui al precedente articolo 7 non si applicano alle operazioni che non raggiungano l’importo complessivo di Euro 20.000 in un anno solare.
2. Successivamente ad ogni comunicazione, non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000 entro la fine dell’anno¹².
3. Non sono inoltre oggetto di notifica alla Consob e al pubblico le ulteriori operazioni individuate all’articolo 152-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

SEZIONE III

OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO ALLE PERSONE RILEVANTI TUF NEL CASO IN CUI LE STESSE SIANO ANCHE PERSONE RILEVANTI MAR

ART. 9 - Disciplina applicabile alle Persone Rilevanti TUF che siano soggette agli obblighi di notifica ai sensi della MAR in quanto Persone Rilevanti MAR

Gli obblighi di comunicazione previsti dal precedente articolo 7 non si applicano qualora le Persone Rilevanti TUF siano tenute a notificare le operazioni indicate nella presente Procedura, in ottemperanza agli obblighi di cui alla MAR, in quanto Persone Rilevanti MAR. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni del MAR e dei relativi Regolamenti Delegati e di attuazione.

SEZIONE IV

SOGGETTO PREPOSTO E INFORMATIVA AL MERCATO

ART. 10 - SOGGETTO PREPOSTO

1. Il responsabile dell’Ufficio Societario e Legale della Società (il “**Soggetto Preposto**”) è il soggetto preposto allo svolgimento delle funzioni indicate al successivo comma 2 del presente articolo.
2. In particolare, al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) ricezione delle informazioni trasmesse dalle Persone Rilevanti MAR e dai Soggetti Rilevanti TUF ai sensi della Procedura;
 - b) gestione delle informazioni inviate dalle Persone Rilevanti MAR e dai Soggetti Rilevanti TUF: tale gestione comprende lo svolgimento dell’attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica e selezione del complesso delle Operazioni Rilevanti MAR/TUF comunicate dalle Persone Rilevanti MAR e dai Soggetti Rilevanti TUF necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al

¹² Per gli Strumenti Finanziari Derivati l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

pubblico e alla Consob di cui all'articolo 12;

- c) trasmissione, per conto della Società, delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito *internet* della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 12;
- d) informativa ai Soggetti Rilevanti MAR/TUF in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 15;
- e) predisposizione, aggiornamento e conservazione della Lista dei Soggetti Rilevanti MAR e dell'Elenco delle Persone Rilevanti MAR; predisposizione, aggiornamento e conservazione della Lista dei Soggetti Rilevanti TUF e dell'Elenco delle Persone Rilevanti TUF; informativa ai Soggetti Rilevanti MAR/TUF circa la cancellazione dei medesimi e/o delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR/TUF dalla rispettiva Lista nonché circa la cessazione dei rispettivi obblighi in materia di *internal dealing*;
- f) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza all'Amministratore Delegato, relativamente a questioni attinenti l'attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 15;
- g) informativa all'Amministratore Delegato delle comunicazioni eventualmente pervenute oltre i termini previsti dalla normativa (o concordati);
- h) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura.

3. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica, a ciascun Soggetto Rilevante MAR/TUF ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR/TUF, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante MAR/TUF destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante MAR/TUF è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 (due) Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.

4. Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta e nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza.

5. Il Soggetto Preposto è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che è competente altresì per la determinazione della durata, il rinnovo e la revoca di tale carica, restando inteso che – ove non sia espressamente indicata una durata – il Soggetto Preposto resterà in carica sino a revoca o rinuncia a tale incarico.

6. Le comunicazioni al Soggetto Preposto ai sensi della presente Procedura si effettuano in conformità a quanto previsto al successivo articolo 11.

ART. 11 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI AL SOGGETTO PREPOSTO

1. Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio Legale e Societario Avv. Laura Ugoletti, come segue:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Mittel S.p.A. – Piazza Armando Diaz n. 7 – 20123 Milano; o

- a mezzo fax al numero: 02 72002311; o
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: mittel@actaliscertymail.it,

e anticipate via posta elettronica all'indirizzo: laura.ugoletti@mittel.it.

2. Quanto al Modello di Notifica MAR/TUF, questo - debitamente compilato secondo le istruzioni ivi contenute - deve essere trasmesso al Soggetto Preposto con le seguenti modalità:

- a mezzo fax al numero: 02 72002311; o
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: mittel@actaliscertymail.it;

e anticipato via posta elettronica all'indirizzo: laura.ugoletti@mittel.it.

3. Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni Rilevanti MAR/TUF riferibili allo stesso Soggetto Rilevante MAR/TUF o alla stessa Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante MAR, il soggetto interessato dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica MAR/TUF contenente il riepilogo di tutte le Operazioni Rilevanti MAR/TUF. Nel caso di più Operazioni Rilevanti MAR/TUF della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni Rilevanti MAR/TUF come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione Rilevanti MAR/TUF. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni Rilevanti MAR/TUF. Nel compilare il Modello di Notifica MAR/TUF, le Operazioni Rilevanti MAR/TUF di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

4. Resta inteso che la Società potrà comunicare, in ogni momento, ai Soggetti Rilevanti MAR/TUF e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR eventuali modifiche alle modalità delle comunicazioni suindicate.

ART. 12 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO PER CONTO DELLA SOCIETÀ

1. Il Soggetto Preposto provvede a notificare a Consob e a pubblicare le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti MAR/TUF comunicate dai Soggetti Rilevanti MAR/TUF e/o dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR, nei seguenti termini:

a) a Consob:

- entro 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi al compimento dell'Operazione Rilevante MAR, se richiesto dal Soggetto Rilevante MAR o dalla Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante MAR, a condizione che il Soggetto Preposto abbia ricevuto il *“Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura”* e il Modello di Notifica MAR debitamente compilati con riferimento all'Operazione Rilevante MAR entro il Giorno Lavorativo successivo al compimento dell'Operazione Rilevante MAR;
- entro la fine del giorno di mercato aperto successivo alla ricezione, da parte del Soggetto Preposto, del *“Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura”* e del Modello di Notifica TUF debitamente compilati con riferimento al compimento dell'Operazione Rilevante TUF, a condizione

che – previo accordo con la Società – il Soggetto Rilevante TUF abbia trasmesso al Soggetto Preposto i predetti documenti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'Operazione Rilevante TUF.

b) **al pubblico:**

- se si tratta di Operazione Rilevante MAR: entro 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi al compimento della medesima;
- se si tratta di Operazione Rilevante TUF: entro la fine del giorno di mercato aperto successivo alla ricezione del “Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura” e del Modello di Notifica TUF, a condizione che – previo accordo con la Società – il Soggetto Rilevante TUF abbia trasmesso al Soggetto Preposto i predetti documenti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'Operazione Rilevante TUF.

2. Il Soggetto Preposto provvede alle comunicazioni alla Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti MAR/TUF ai sensi del precedente comma 1, previa formale autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tramite: (a) invio del Modello di Notifica MAR/TUF mediante (i) il sistema telematico “SDIR-NIS”; (ii) SSA, e (iii) con le eventuali ulteriori modalità stabilite dalla Consob; e (b) pubblicazione del predetto Modello di Notifica MAR/TUF sul sito *internet* della Società, nell'apposita sezione dedicata denominata “*internal dealing*” accessibile al seguente indirizzo: <http://www.mittel.it/category/internal-dealing/>.

ART. 13 - COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI MAR/TUF

1. La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti MAR/TUF, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa *pro-tempore* applicabile in materia di *internal dealing*.

2. In particolare, il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare tempestivamente ai Soggetti Rilevanti MAR/TUF o a inviare ai medesimi - tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica - la Lettera di Trasmissione, mediante la quale viene fornita informativa ai Soggetti Rilevanti MAR/TUF in merito – tra l'altro – all'adozione della Procedura, all'iscrizione di tali soggetti nella Lista dei Soggetti Rilevanti MAR/TUF e ai conseguenti obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR/TUF, dalla relativa disciplina di attuazione e dalla Procedura, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione. Alla Lettera di Trasmissione è allegata, tra l'altro, copia della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti MAR/TUF, entro e non oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto – secondo le modalità indicate nel precedente articolo 11 – la Lettera di Accettazione sottoscritta dal Soggetto Rilevante MAR/TUF interessato, unitamente alla Lista delle Persone strettamente legate allo stesso, in segno di integrale accettazione della Procedura. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 10.2(b).

3. In sede di prima applicazione della Procedura, i termini stabiliti dall'articolo 2 per gli adempimenti a carico del Soggetto Preposto decorrono dalla data di entrata in vigore della Procedura, con riferimento ai Soggetti Rilevanti già in carica o in servizio a tale data.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti MAR/TUF. Le Persone Rilevanti MAR/TUF sono pertanto tenute a esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile.

2. Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione, si reputa validamente espresso il predetto consenso, ai sensi e per i fini del D. Lgs. 196/2003.

ART. 15 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi dei commi 1 e 2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti MAR/TUF con le modalità indicate all'articolo 13.2. Nella comunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

ART. 16 - FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. La presente Procedura - in linea con quanto previsto dal Codice Etico della Società - diretta a garantire la parità informativa e a reprimere lo sfruttamento di posizioni di vantaggio informativo tramite operazioni di *insider trading*, reati rilevanti tra l'altro ai fini del D.Lgs. 231/2001, è da considerarsi quale parte integrante del Modello 231 della Società.

2. Ai fini di un'efficace informativa verso l'Organismo di Vigilanza ("OdV"), a carico di tutti i destinatari della medesima vi è l'obbligo di comunicare all'OdV le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Ove richiesto dall'OdV, il Soggetto Preposto dovrà assicurare, coordinandosi con le singole Funzioni coinvolte nei processi descritti nella presente Procedura, l'accesso alla documentazione predisposta per dare attuazione alle disposizioni della Procedura stessa.

3. Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza della Società dovranno essere inviate all'indirizzo email: odv.mittel@mittel.it

ART. 17 - SANZIONI

1. È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte delle Persone Rilevanti MAR/TUF, degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dalla presente Procedura.

2. L'eventuale accordo con la Società al fine di trasmettere alla Consob e al mercato le comunicazioni di cui ai precedenti Articoli 3 e 7 non esclude la responsabilità delle Persone Rilevanti MAR/TUF in relazione agli obblighi loro rispettivamente imposti.

3. L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla Procedura da parte dei Soggetti Rilevanti MAR/TUF può essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

4. Per i soggetti destinatari della presente Procedura, che siano dipendenti della Società o di sue controllate, l'inosservanza della Procedura costituisce un comportamento illecito sanzionabile anche a livello disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

5. L'applicazione delle predette sanzioni da parte delle autorità preposte non pregiudica per la Società (o la relativa società controllata danneggiata) la possibilità di rivalersi, per ogni conseguenza pregiudizievole, nei confronti delle Persone Rilevanti MAR/TUF.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente Procedura, si applicano le disposizioni normative, anche regolamentari, tempo per tempo vigenti in materia di *internal dealing*.

* * *

Allegati:

- Allegato A: Elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle Operazioni Rilevanti MAR.
- Allegato B: Modello Lettera di Trasmissione.
- Allegato C: Modello Lettera di Accettazione.
- Allegato D: Modello di Notifica MAR.
- Allegato D-bis: Modello di Notifica TUF.
- Allegato E: Operazioni che giustificano l'autorizzazione a negoziare (*trade*) nel Black Out Period.

ALLEGATO A

ELENCO, ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DELLE OPERAZIONI RILEVANTI MAR

* * *

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)

Articolo 19, par. 1 bis e 7, MAR

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

“1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.”

“7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;*
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;*
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:*

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica”.

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 ("Regolamento Delegato 522")

Articolo 10, Regolamento Delegato 522

Operazioni soggette a notifica

“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. *Le operazioni soggette a notifica includono:*

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;*
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;*
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;*
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;*
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;*
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;*
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;*
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;*
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;*
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;*
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;*
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;*
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”.*

ANNEX A

LIST OF (BY WAY OF EXAMPLE AND NOT LIMITED TO) MAR TRANSACTIONS

* * *

Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 (“MAR”)

Article 19, Paragraph 1a. and 7, MAR

Managers’ transactions

“1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met: (a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking; (b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio's assets; (c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer's shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer's shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b). If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information.”

“7. For the purposes of paragraph 1, transactions that must be notified shall also include:

- (a) the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1;*
- (b) transactions undertaken by persons professionally arranging or executing transactions or by another person on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;*
- (c) transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:*
 - (i) the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1,*
 - (ii) the investment risk is borne by the policyholder, and*

(iii) the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy.

For the purposes of point (a), a pledge, or a similar security interest, of financial instruments in connection with the depositing of the financial instruments in a custody account does not need to be notified, unless and until such time that such pledge or other security interest is designated to secure a specific credit facility.

For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.

Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company”.

**Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015
 (“Delegated Regulation 522”)**

Article 10, Delegated Regulation 522

Notifiable transactions

“1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.

Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.

2. Those notified transactions shall include the following:

- (a) acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange;*
- (b) acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option;*
- (c) entering into or exercise of equity swaps;*
- (d) transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction;*

- (e) entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon;*
- (f) acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants;*
- (g) subscription to a capital increase or debt instrument issuance;*
- (h) transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps;*
- (i) conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions;*
- (j) automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares;*
- (k) gifts and donations made or received, and inheritance received;*
- (l) transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;*
- (m) transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;*
- (n) transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014;*
- (o) transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person;*
- (p) borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto”.*

ALLEGATO B

MODELLO LETTERA DI TRASMISSIONE

* * *

Egregio Sig. [●]
[indirizzo]

[indicare una delle modalità di consegna/trasmissione di cui all'articolo 13.2 della
Procedura]

**Oggetto: Lettera di Trasmissione ai sensi della procedura per l'adempimento degli
obblighi in materia di *Internal Dealing***

Con la presente, Le comunichiamo che, in data _____, è stata adottata da Mittel S.p.A. (la “**Società**”) la “*Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing*” (la “**Procedura**”) in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation* – “MAR”), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché nell'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e negli articoli 152-*quinquies*.1 e ss. del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

La Procedura è in vigore dal _____ e copia della stessa è allegata alla presente *sub Allegato B(1)*. Le definizioni contenute nella Procedura si intendono quivi integralmente richiamate, salvo ove diversamente indicato.

Con la presente, Le comunichiamo la Sua iscrizione in qualità di [Soggetto Rilevante MAR]/[Soggetto Rilevante TUF] all'interno della [Lista dei Soggetti Rilevanti MAR]/[Lista dei Soggetti Rilevanti TUF] tenuta dalla Società ai sensi della Procedura. In qualità di [Soggetto Rilevante MAR]/[Soggetto Rilevante TUF], è pertanto obbligato al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* e nella Procedura.

Le ricordiamo che, ai sensi della Procedura, potrà richiedere alla Società di effettuare in Sua vece le comunicazioni dovute ai sensi della predetta normativa. A tal fine, La preghiamo di volere inviare – nei tempi e secondo le modalità indicate nell'articolo 11 della Procedura – il “*Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura*” allegato alla presente *sub Allegato B(2)* e il Modello di Notifica [MAR]/[TUF] (che costituisce un allegato della Procedura), da Lei debitamente compilati e sottoscritti. Una volta ricevuti da parte della Società i predetti documenti, si intenderà perfezionato l'accordo con la Società medesima affinché quest'ultima provveda per Suo conto - nei termini e alle condizioni meglio specificate nella Procedura - ad effettuare le comunicazioni relative all'Operazione Rilevante

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

[MAR]/[TUF] descritta nel Modello di Notifica [MAR]/[TUF].

La invitiamo altresì a prendere visione della normativa relativa agli obblighi giuridici e regolamentari in materia di *internal dealing* derivanti dalla MAR e dalla relativa disciplina di attuazione nonché dalla normativa interna (TUF e Regolamento Emittenti) e dalla Procedura; tale normativa risulta di facile accesso sul sito *internet* della Consob all'indirizzo www.consob.it. Per comodità, ma senza pretese di esaustività, si riportano nell'Allegato B(3) alla presente le principali disposizioni di cui alla predetta normativa.

La informiamo, inoltre, che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di informazioni privilegiate.

Ai fini dell'accettazione integrale di quanto precede, La preghiamo di farci pervenire, entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione, con le modalità indicate all'articolo 11 della Procedura, la Lettera di Accettazione (che costituisce allegato alla Procedura) debitamente compilata in tutti i suoi allegati e sottoscritta, anche al fine di fornire il Suo consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento – da parte della Società – dei dati richiesti ai sensi della Procedura. Con particolare riferimento alla suddetta Lettera di Accettazione, Le anticipiamo che la stessa prevede la comunicazione, da parte Sua alla Società, secondo le modalità ivi indicate, della Lista delle Persone a lei strettamente legate (come definite nella Procedura) nonché di qualsivoglia successiva variazione che dovesse concernere i dati contenuti in tale Lista.

Precisiamo tuttavia che la Procedura sarà dotata di efficacia cogente nei Suoi confronti ancorché Lei non dovesse provvedere a trasmettere alla Società la Lettera di Accettazione secondo quanto previsto nella Procedura medesima.

Come stabilito dall'articolo 10 della Procedura, la Società ha individuato il Soggetto Preposto nel Responsabile dell'Ufficio Legale e Societario.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi alla presente Lettera di Trasmissione e ai suoi allegati è possibile rivolgersi al Soggetto Preposto, con le modalità di cui all'articolo 11 della Procedura.

Cordiali saluti,

[luogo, data]

Mittel S.p.A.

[●]

(in qualità di Soggetto Preposto)

Allegati:

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

- Allegato B(1): Copia della Procedura
- Allegato B(2): Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura
- Allegato B(3): Appendice normativa – Principali disposizioni

ALLEGATO B(1)

COPIA DELLA PROCEDURA

* * *

[●]

ALLEGATO B(2)

**MODULO DI RICHIESTA ALLA SOCIETÀ DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE PREVISTI DALLA PROCEDURA**

* * *

[Luogo e data]

Il/La sottoscritto/a [●], nato/a a [●], residente in [●], Via [●], nella propria qualità di [●]¹

CHIEDE

a Mittel S.p.A. (la “**Società**”) di adempiere, in sua vece, agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento UE n. 596/2014 e dalla normativa interna vigente in materia di *internal dealing* nonché dalla “*Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing*” adottata dalla medesima Società (la “**Procedura**”), di cui dichiara di conoscere integralmente il contenuto, con riferimento all’Operazione Rilevante [MAR]/[TUF] descritta nel [Modello di Notifica MAR]/[Modello di Notifica TUF] debitamente compilato e trasmesso contestualmente alla presente in conformità all’articolo 11 della Procedura.

Il/La sottoscritto/sottoscritta si impegna altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte Sua degli obblighi previsti dalla Procedura.

Il/La sottoscritto/sottoscritta fornisce il proprio consenso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento da parte della Società dei dati richiesti in applicazione alla Procedura, anche ai fini delle comunicazioni a Consob e dell’inserimento, anche per sintesi, nei documenti contabili della Società, in applicazione delle vigenti normative.

Firma

Allegato:

[Modello di Notifica MAR] / [Modello di Notifica TUF] debitamente compilato

¹ Specificare se si tratta di (i) Soggetto Rilevante MAR, (ii) Persona strettamente legata a Soggetto Rilevante MAR (con indicazione del nominativo del Soggetto Rilevante MAR), o (iii) Soggetto Rilevante TUF.

ALLEGATO B(3)

APPENDICE NORMATIVA – PRINCIPALI DISPOSIZIONI

* * *

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“MAR”)

Articolo 19 MAR

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

“1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

- a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;*
- b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.*

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. *L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).*

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. *Il presente articolo si applica agli emittenti che:*

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. *Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.*

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. *Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:*

a) il nome della persona;

b) il motivo della notifica;

c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;

d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;

e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione),

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;

f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché

g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia

di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o

b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010".

Capo 5 - Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30 MAR

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

"1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché

b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;

c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;

d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;

e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;

g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;

h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:

i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

- iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:*
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;*
 - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e*
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.*

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo”.

Articolo 31 MAR

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;*
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;*
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;*
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;*
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;*
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e*
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.*

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri”.

Articolo 34 MAR

Pubblicazione delle decisioni

“1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a)rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o*
- b)pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;*
- c)non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:*
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o*
 - ii)che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.*

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati”.

*** * ***

**Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015
 (“Regolamento Delegato 522”)**

Articolo 7 Regolamento Delegato 522

Negoziazione durante un periodo di chiusura

“1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.”

Articolo 8 Regolamento Delegato 522

Circostanze eccezionali

“1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.”

Articolo 9 Regolamento Delegato 522

Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;

iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

stata preventivamente autorizzata dall'emittente;

d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;

ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;

iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;

e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.”

Articolo 10 Regolamento Delegato 522

Operazioni soggette a notifica

“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di

tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;*
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;*
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;*
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;*
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;*
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;*
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;*
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;*
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;*
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;*
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;*
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;*
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che*

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.”

*** * ***

**Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016
("ITS 523")**

Articolo 1 ITS 523

Definizioni

“Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.”

Articolo 2 ITS 523

Formato e modello della notifica

“1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.

2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.”

Articolo 3 ITS 523

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

Entrata in vigore

“Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.”

* * *

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”)

Art. 114, comma 7, TUF

(Comunicazioni al pubblico)

“7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.”

* * *

**Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
 (“Regolamento Emittenti”)**

Art. 152-quinquies.1, Regolamento Emittenti

(Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi)

“1. Per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014, la soglia prevista dall'articolo 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, è stabilita in ventimila euro.”

Art. 152-sexies, Regolamento Emittenti

(Definizioni)

“1. Nella presente Sezione si intendono per:

a) “emittente quotato”: le società indicate nell’articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) “strumenti finanziari collegati alle azioni”:

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

c) “soggetti rilevanti”: chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).”

Art. 152-septies, Regolamento Emittenti

(Ambito di applicazione)

[SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ]

“1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;

- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di market maker,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;

- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;

- notificchi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

4. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.”

Art. 152-octies, Regolamento Emittenti

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

“1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.

4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.”

ALLEGATO C

MODELLO LETTERA DI ACCETTAZIONE

* * *

Spettabile

Mittel S.p.A.

Piazza Generale Armando Diaz n. 7

20123 - Milano

Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto

[indicare una delle modalità di trasmissione della presente lettera ai sensi dell'articolo 11 della Procedura]

Il sottoscritto/La sottoscritta _____,

- preso atto di essere stato/a inserito/a nella Lista dei Soggetti Rilevanti [MAR]/[TUF] di cui alla “*Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing*” (la “**Procedura**”) adottata da Mittel S.p.A. (la “**Società**”) a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*) (“**MAR**”), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 nonché dell'articolo 114, comma 7, del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) e degli articoli 152-*quinquies*.1 e ss. del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- attestando di avere ricevuto la Lettera di Trasmissione, comprensiva di una copia della Procedura, di cui dichiara di avere letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) dichiara di conoscere e accettare il contenuto della Lettera di Trasmissione e della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza di quanto ivi prescritto. Una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione è allegata alla presente Lettera di Accettazione *sub Allegato C(1)*;

- (ii) indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: n. tel. _____, n. fax _____, indirizzo di posta elettronica _____ e indirizzo di posta elettronica certificata _____;
- (iii) indica i nominativi delle Persone a sé strettamente legate (come individuate ai sensi della Procedura), trasmettendo alla Società – contestualmente alla presente Lettera di Accettazione – l'Allegato C(2) debitamente compilato, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente alla medesima Società, secondo le modalità indicate all'articolo 11 della Procedura, ogni successiva variazione che dovesse concernere i dati contenuti nel predetto Allegato C(2);
- (iv) si impegna a rendere edotte per iscritto le Persone a sé strettamente legate circa gli obblighi di comunicazione esistenti a loro carico in materia di *internal dealing* ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e della Procedura, conservando copia della relativa notifica ed esibendo la stessa a semplice richiesta scritta della Società e/o delle autorità competenti (tale notifica conterrà, tra l'altro, l'informativa circa le modalità e le tempistiche di comunicazione alla Società, a Consob e al mercato delle Operazioni Rilevanti [MAR]/[TUF] compiute direttamente o per conto di tali Persone strettamente legate nonché l'informativa circa il trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Società in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali);
- (iv) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni Rilevanti [MAR]/[TUF] compiute direttamente o per proprio conto [*in caso di Soggetto Rilevante TUF*: nonché dalle Persone a sé strettamente legate] con le modalità e nei termini di cui alla Procedura;
- (v) ove volesse richiedere alla Società di adempiere per proprio conto alle comunicazioni in materia di *internal dealing*, si impegna a trasmettere alla stessa, secondo i termini e le modalità indicate nella Procedura, il "*Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura*" (che costituisce allegato alla Lettera di Trasmissione) nonché il Modello di Notifica [MAR]/[TUF], debitamente compilati e sottoscritti;
- (vi) presta, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente Lettera di Accettazione da parte della Società (quale Responsabile del trattamento dei dati personali), per le finalità di cui alla Procedura, impegnandosi altresì a fare quanto in proprio potere affinché le Persone a sé strettamente legate prestino il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali per le finalità di cui alla Procedura. Al riguardo, il/la sottoscritto/sottoscritta dichiara di essere consapevole dei diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Allegati:

Allegato C(1) - Copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione.

Allegato C(2) - Lista delle Persone a sé strettamente legate

(luogo e data)

(firma)

Allegato C(1)

Copia della Procedura siglata in ogni sua pagina in segno di integrale accettazione

* * *

[●]

Allegato C(2)

Lista delle Persone strettamente legate

* * *

AUTOCERTIFICAZIONE

Dichiarazione – sotto la propria responsabilità e ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 – in merito ai dati/rapporti afferenti la sfera del [Soggetto Rilevante MAR]/[Soggetto Rilevante TUF] (o comunque a diretta conoscenza dello stesso) relativi ai soggetti da considerarsi “Persone strettamente legate” ai sensi [dell’art. 3 del Regolamento UE n. 596/2014]/[dell’art. 152-*sexies*, lettera d), del Regolamento Emittenti]:

Per i suddetti dati/rapporti di cui il [Soggetto Rilevante MAR]/[Soggetto Rilevante TUF] non è a diretta conoscenza e per i quali lo stesso funge da semplice dichiarante di informazioni fornite da terzi (e come tali non direttamente verificabili e non rientranti nelle fattispecie di cui al DPR n. 445/2000), il soggetto segnali (con “asterisco” apposto accanto al singolo dato/rapporto) la ricorrenza di tale circostanza.

DATI ANAGRAFICI DEL [SOGETTO RILEVANTE MAR]/[SOGETTO RILEVANTE TUF]		
La Sottoscritta/il Sottoscritto	COGNOME E NOME	
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO)	CODICE FISCALE	
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA	SESSO	CITTADINANZA
IN QUALITÀ DI:		

DICHIARA

1) di controllare (direttamente, indirettamente o congiuntamente) **le sotto elencate Persone Giuridiche** (indicare anche le Persone Giuridiche costituite a proprio beneficio o i cui interesse economici siano sostanzialmente equivalenti ai propri interessi):

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	1	2	3	P. IVA/CODICE FISCALE

D = Controllo diretto – **I** = Controllo Indiretto – **C** = Controllo Congiunto

1 = percentuale di controllo – **2** = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – **3** = Società quotata sì/no

2) di essere titolare (da solo o congiuntamente con Persone a sé strettamente legate) della funzione di amministrazione, controllo o direzione delle seguenti **persone giuridiche, società di persone e trust**:

Procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

SOCIETÀ/ENTE	FUNZIONE	P. IVA/CODICE FISCALE

DICHIARA INOLTRE

1) che le Persone a sé strettamente legate sono:

PR	COGNOME NOME/DENOMINAZIONE	E	TIPO DI LEGAME	CODICE FISCALE/P.IVA

2) che gli stessi controllano (direttamente, indirettamente o congiuntamente) **le sotto elencate Persone Giuridiche** (indicare anche le Persone Giuridiche costituite a loro beneficio o i cui interesse economici siano sostanzialmente equivalenti ai loro interessi:

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	1	2	3	P. IVA/CODICE	STRETTO FAMILIARE DI

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto

1 = percentuale di controllo – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata si/no

3) e che gli stessi sono titolari (da soli o congiuntamente con il Soggetto Rilevante MAR/Soggetto Rilevante TUF o altre Persone strettamente legate) **della funzione di amministrazione, controllo o direzione delle seguenti persone giuridiche, società di persone e trust:**

SOCIETÀ/ENTE	FUNZIONE	P. IVA/CODICE	STRETTO FAMILIARE DI

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato.

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

(Data)

(Firma)

ALLEGATO D

MODELLO DI NOTIFICA MAR

* * *

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>—indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>—nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	<i>[—Indicare la natura dello strumento:</i> <i>—un'azione, uno strumento di debito, un derivato o</i>

	Codice di identificazione	di uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; —una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. —Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
d)	Informazioni aggregate	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: —si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla	
	— Volume aggregato		

	Prezzo	stessa quota di emissione; —sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: —nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; —nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di

		<i>cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
--	--	---

ANNEX D

TEMPLATE FOR MAR NOTIFICATION

* * *

1	Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated	
a)	Name	<i>[For natural persons: the first name and the last name(s).]</i> <i>[For legal persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.]</i>
2	Reason for the notification	
a)	Position/status	<i>[For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO.]</i> <i>[For persons closely associated,</i> <i>—An indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities;</i> <i>—Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.]</i>
b)	Initial notification/Amendment	<i>[Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending.]</i>
3	Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor	
a)	Name	<i>[Full name of the entity.]</i>
b)	LEI	<i>[Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code.]</i>
4	Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted	
a)	Description of the financial instrument, type of instrument Identification code	<i>[—Indication as to the nature of the instrument:</i> <i>—a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument;</i> <i>—an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an</i>

		<i>emission allowance.</i> <i>—Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i>	
b)	Nature of the transaction	<i>[Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 adopted under Article 19(14) of Regulation (EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014.</i> <i>Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme.]</i>	
c)	Price(s) and volume(s)	Price(s)	Volume(s)
		<i>[Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, ...) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed.</i> <i>Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i>	
d)	Aggregated information —Aggregated volume —Price	<i>[The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions:</i> <i>—relate to the same financial instrument or emission allowance;</i> <i>—are of the same nature;</i> <i>— are executed on the same day; and</i> <i>— are executed on the same place of transaction.</i> <i>Using the data standard for quantity, including where</i>	

		<i>applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i> <i>[Price information:</i> <i>—In case of a single transaction, the price of the single transaction;</i> <i>—In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions.</i> <i>Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.]</i>
e)	Date of the transaction	<i>[Date of the particular day of execution of the notified transaction.</i> <i>Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.]</i>
f)	Place of the transaction	<i>[Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or</i> <i>if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention 'outside a trading venue'.]</i>

ALLEGATO D-BIS

MODELLO DI NOTIFICA TUF

* * *

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> ☐ <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> ☐ ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> ☐ Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: ☐ Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

3	Dati relativi all'emittente					
a) ³	Nome					
b) ⁴	LEI					
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione:					
b) ⁵	Natura dell'operazione					
c) ⁶	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <tr> <td>Prezzo/i</td><td>Volume/i</td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di «Al di fuori di una sede di ☐				

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

ALLEGATO E

**OPERAZIONI CHE GIUSTIFICANO L'AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE (TRADE) NEL
BLACK OUT PERIOD**

* * *

**Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015
("Regolamento Delegato 522")**

Articolo 9, Regolamento Delegato 522

Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:*
 - i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;*
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;*
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;*
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti*

condizioni:

- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;*
 - ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;*
 - iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;*
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
- i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;*
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;*
 - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;*
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;*
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita”.*

ANNEX E

TRANSACTIONS THAT ALLOW THE AUTHORIZATION TO TRADE DURING A BLACK OUT PERIOD

* * *

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 ("Delegated Act 522")

Article 9, Delegated Act 522

Characteristics of the trading during a closed period

"The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:

(a) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme, provided that the following conditions are met:

(i) the employee scheme and its terms have been previously approved by the issuer in accordance with national law and the terms of the employee scheme specify the timing of the award or the grant and the amount of financial instruments awarded or granted, or the basis on which such an amount is calculated and given that no discretion can be exercised;

(ii) the person discharging managerial responsibilities does not have any discretion as to the acceptance of the financial instruments awarded or granted;

(b) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme that takes place in the closed period provided that a pre-planned and organised approach is followed regarding the conditions, the periodicity, the time of the award, the group of entitled persons to whom the financial instruments are granted and the amount of financial instruments to be awarded, the award or grant of financial instruments takes place under a defined framework under which any inside information cannot influence the award or grant of financial instruments;

(c) exercises options or warrants or conversion of convertible bonds assigned to him under an employee scheme when the expiration date of such options, warrants or convertible bonds falls within a closed period, as well as sales of the shares acquired pursuant to such exercise or conversion, provided that all of the following conditions are met:

(i) the person discharging managerial responsibilities notifies the issuer of its choice to exercise or convert at least four months before the expiration date;

- (ii) the decision of the person discharging managerial responsibilities is irrevocable;*
- (iii) the person discharging managerial responsibilities has received the authorisation from the issuer prior to proceed;*
- (d) acquires the issuer's financial instruments under an employee saving scheme, provided that all of the following conditions are met:*
 - (i) the person discharging managerial responsibilities has entered into the scheme before the closed period, except when it cannot enter into the scheme at another time due to the date of commencement of employment;*
 - (ii) the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period;*
 - (iii) the purchase operations are clearly organised under the scheme terms and that the person discharging managerial responsibilities has no right or legal possibility to alter them during the closed period, or are planned under the scheme to intervene at a fixed date which falls in the closed period;*
- (e) transfers or receives, directly or indirectly, financial instruments, provided that the financial instruments are transferred between two accounts of the person discharging managerial responsibilities and that such a transfer does not result in a change in price of financial instruments;*
- (f) acquires qualification or entitlement of shares of the issuer and the final date for such an acquisition, under the issuer's statute or by-law falls during the closed period, provided that the person discharging managerial responsibilities submits evidence to the issuer of the reasons for the acquisition not taking place at another time, and the issuer is satisfied with the provided explanation."*